



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
Soprintendenza speciale per il piano nazionale di
ripresa e resilienza

Alla Soprintendenza speciale ABAP
per il comune di Roma

Alle Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio

Alla Soprintendenza Nazionale per il
patrimonio culturale
subacqueo

Ai Parchi archeologici

e.p.c. All'Ufficio legislativo del MiC

e.p.c. All'Ufficio di Gabinetto del MiC

*e.p.c. Al Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale -DiT*

Oggetto: **Definizione di Aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.**

Decreto legge n. 175 del 21 novembre 2025.

Aggiornamento a seguito della conversione con modificazioni in legge (L. n. 4 del 15 gennaio 2026) e precisazioni sull'applicazione.

Con la presente si fa seguito alla precedente circolare n. 49 del 5 dicembre 2025, evidenziando a codesti Istituti innanzitutto le modifiche contenute nella Legge di conversione del Decreto legge n. 175 del 21 novembre 2025 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” n. 4 del 15 gennaio 2026, come pubblicata sulla GURI n. 15 del 20/01/2026.

In particolare, per la rilevanza nell'attività amministrativa degli Uffici del Ministero, si segnala l'art. 2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V
Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4333
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, che così recita:

“1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Pertanto, alle procedure abilitative, autorizzative o di VIA per le quali alla data del 22 novembre 2025 era stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata (nel caso delle VIA statali identificabile con la comunicazione di procedibilità da parte del MASE) continuano ad applicarsi le norme contenute agli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 199/2021, in luogo degli articoli 11-bis e 11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Sono comunque fatti salvi i provvedimenti emessi tra l'entrata in vigore del Decreto Legge (22 novembre 2025) e la pubblicazione della Legge di conversione (20 gennaio 2026) in applicazione del DL prima delle modifiche.

Corre in ogni caso l'obbligo di sottolineare come l'Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO) continui invece ad essere applicabile anche ai procedimenti per i quali era stata conclusa la verifica di completezza prima del 22 novembre 2025.

Si fa inoltre rilevare, rispetto alle differenze con la normativa in materia di aree idonee precedentemente vigente, come la seguente disposizione prevista al comma 1-ter dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, “La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.” non sia stata riproposta nell'omologo art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Si torna infine a precisare che quanto previsto all'art. 11-bis comma 4 lett. m) del D.Lgs. 190/2024 è riferito esclusivamente ai criteri che dovranno seguire le regioni per la definizione delle ulteriori aree idonee, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, e non va pertanto utilizzato direttamente come strumento per la determinazione delle aree idonee in assenza di tali normative regionali.

Come già disciplinato dalla previgente normativa, si evidenzia, rispetto al rapporto tra la classificazione delle aree come idonee e l'esito della valutazione di competenza, che non vi può essere un automatismo tra questa qualificazione e la determinazione dell'esito favorevole o sfavorevole dei pareri, ma che è il valore stesso del parere a essere modificato, divenendo obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art. 11 quater (precedentemente art. 22 del D. Lgs. 199/2021) nel caso in cui gli interventi ricadano in aree idonee.

Tutto ciò premesso, in relazione alle procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e abilitative/autorizzative del D.Lgs. 190/2024, gli Uffici in indirizzo, nei pareri e nei provvedimenti di



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V

Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4333

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

propria competenza, ovvero nei pareri endoprocedimentali da rendere alla Scrivente, sono tenuti a condurre le proprie valutazioni tenendo conto anche dell'aggiornamento normativo esposto nella presente Circolare, nelle more comunque dell'individuazione di ulteriori Aree idonee da parte delle regioni.

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto sopra indicato.

La Dirigente del Servizio V
arch. Isabella Fera

IL DIRETTORE GENERALE
E SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Fabrizio MAGANI



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V
Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma tel. 06-6723.4333
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it